

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "PV GROTTAGLIE"
CON POTENZA NOMINALE DI 35,3276 MVA
E POTENZA INSTALLATA DI 39.807,6 MWp**

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA di TARANTO
COMUNE di GROTTAGLIE

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI GROTTAGLIE E TARANTO

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.:	Titolo:
R15	Studio Inserimento Urbanistico

Scala:	Formato Stampa:	Codice Identificatore Elaborato
n.a.	A4	R15_StudioInserimentoUrbanistico_15

Progettazione:	Committente:
 Dott. Ing. Fabio CALCARELLA Studio Tecnico Calcarella Via Vito Mario Stampacchia, 48 - 73100 Lecce Mob. +39 340 9243575 fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu	PV - INVEST ITALIA S.R.L. Indirizzo: Via Sant'Osvaldo, 67 - 39100 Bolzano (BZ) P.IVA: 03047190214 - REA: BZ - 227293 PEC: pvinvestitaliasrl@legalmail.it
 	

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Settembre 2024	Prima emissione	STC	FC	PV - INVEST ITALIA s.r.l.




Sommario

1	PREMESSA	2
2	PRG – Comune di Grottaglie	3
3	PRG – Comune di Taranto	5
4	CONCLUSIONI	6

1 PREMESSA

Lo strumento urbanistico attualmente in vigore ed utilizzato per i Comuni di Grottaglie (TA) e Taranto è il PRG, la presente relazione è riferita alla verifica di compatibilità del progetto ai relativi strumenti urbanistici comunali in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" della Determina del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo numero 1 del 3 gennaio 2011 della Regione Puglia.




Inquadramento su ortofot delle Aree di impianto e relative opere di connessione alla RTN

Come si evince dall'inquadramento di cui sopra, le aree di impianto ricadono nel territorio comunale di Grottaglie (TA), fatta eccezione per il cavidotto di connessione che nel tragitto dalle aree di impianto verso la SSE Utente, limitrofa alla SE Terna di futura realizzazione, ricade nel territorio comunale di Taranto.

2 PRG – Comune di Grottaglie

Dalla sovrapposizione dell'azzonamento E – Zona Agricola del PRG di Grottaglie (TA), si evince che tutte le aree di impianto ricadono in area identificata agricola dall'azzonamento del Piano Regolatore Generale, strumento urbanistico attualmente utilizzato dal Comune di Grottaglie.

(si veda la tavola allegata *R15a_StudioInserimentoUrbanistico_15° - 14 PRG - Piano Regolatore Generale - Comune di Grottaglie*).



Stralcio cartografico del PRG di Grottaglie con le aree di progetto e relativi azzonamenti corrispondenti

Si riporta di seguito lo stralcio delle NTA del PRG di Grottaglie riferito alle "Zone E – Agricola"

- ZONA "E" -

Comprende tutta la parte a Nord – Sud ed Ovest del territorio Comunale con terreni in gran parte ad alta produttività con impianti irrigui. –

St = comprende tutto il territorio comunale escluso il centro abitato con le zone di espansione per residenze, per attività artigianali, industriali e commerciali. –

- La minima unità culturale con possibilità edificatorie passa da mq. 5.000 a mq. 10.000;
- Sono consentiti interventi di edificazione, nel rispetto dell'art. 9 delle LL.rr. n. 6 e n. 66/1979, con concessioni onerose ai sensi dell'art. 3 della L. n. 10/1977, soltanto nelle aree del territorio agricolo non interessate da ambiti distinti e/o estesi previsti nel P.U.T.T. approvato dalla Regione Puglia e/o non assoggettate ad altri vincoli previsti dal P.R.G. e dalla normativa statale e regionale.
Nelle aree interessate da ambiti estesi e/o distinti previsti dal P.U.T.T. e/o assoggettate ad altri vincoli è possibile soltanto il rilascio di concessioni a favore di coloro i quali siano in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo secondo le modalità previste dall'art. 9, lett. a) della L. n. 10/1977 e dall'art. 9 della L.r. n.6/1979 come modificato dall'art. 2 della L.r. n.66/1979, previa acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta necessari secondo le previsioni delle Norme Tecniche del P.U.T.T. e/o del P.R.G..
- Indice di fabbricabilità fondiaria 0,03 mc/mq.;
- Altezza massima pari a mt. 4,00;
- Superficie coperta: l'1% (uno per cento) dell'unità culturale;
- Distanze dai confini: in assoluto mt. 10,00;
- Dalla viabilità rurale non compresa nella comunale esterna: mt. 15,00;
- Dalla strada a carattere autostradale Taranto-Brindisi: mt. 60,00;
- Dalla statale Appia 7 ter: mt. 40,00;
- Dalle provinciali e comunali di larghezza maggiore o uguale a mt. 10,50: mt. 30,00;
- Dalle comunali esterne: mt. 20,00;

- NORME PARTICOLARI -

Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.-

L'intervento di edificazione può avvenire su una delle particelle purché di superficie non inferiore a mq. 10.000 e nei limiti di 0,03 mc/mq. per tutti i terreni asserviti e purché l'accorpamento non superi i 20.000 mq.

E' vietata qualsiasi opera di edificazione e di qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio all'interno della fascia di mt. 300 dalle gravine interessanti il territorio indicate nelle tavole al 5.000 ed al 10.000.

Per terreni irrigui oltre l'intervento edilizio nei limiti di 0,03 mc/mq. è pure consentita la costruzione di cabine elettriche tipo "ENEL" e comunque di superficie coperta non superiore a mq. 20,00.-

Per gli interventi di edificazione a scopo residenziale, l'abitazione dovrà essere munita di cisterna a tenuta stagna per il contenimento dei liquami e dotata di impianto di depurazione per l'abbattimento batteriologico secondo la tabella "A" della legge 319/ . Per le zone agricole ricadenti nella parte territoriale può consentirsi

- Per le Masserie esistenti del territorio ed ancora in uso, possono eseguirsi solo opere di consolidamento e di ristrutturazione interne anche per l'uso agro-turistico.

Nuove strutture, qualora consentite dall'indice di fabbricabilità, devono essere realizzate a distanza di mt. 25 dal corpo principale della Masseria per non disturbare l'aspetto architettonico.

Per i volumi aggiuntivi nell'ambito degli interventi agrituristici l'altezza massima consentita è fissata in mt. 4,00 (H max).

Per le Masserie destinate ad attività agro-turistiche può consentirsi la realizzazione di piscina e di altre attrezzature sportive che non investano una superficie superiore a mq. 2.500.-

E' prescritto l'obbligo di acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. per gli interventi da realizzare su aree e/o immobili assoggettati a vincoli specifici di competenza della stessa Soprintendenza negli elaborati del P.U.T.T. e/o del P.R.G..

STANDARDS URBANISTICI: Attrezzature di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.M. 2/04/1968 nella misura di mq. 6 per insediato:

Le Masserie per uso agro-turistico sono le seguenti:


- Masseria Mutata
- " Lella
- " S. Angelo
- " Angiulli Piccola
- " Angiulli Grande
- " Mannara
- " Vicentino
- " Galeasi
- " La Torre

Sempre per le zone agricole, appare inoltre opportuno segnalare l'improcedibilità, allo stato attuale legislativo e giurisprudenziale, di concessioni in deroga ex art. 30 della L.r. n.56/1980 per interventi di edificazione rurali.

3 PRG – Comune di Taranto

Per quanto attiene le opere di connessione ricadenti nel territorio comunale di Taranto, anch'esse ricadono in zona agricola identificata dallo strumento urbanistico vigente come *E5 – Zona verde agricolo di tipo B*, così come mostrato dalla sovrapposizione di detto azzonamento con la il tratto di cavidotto ricadente e la relativa SSE Utente.

(si veda a tal proposito la tavola allegata *R15a_StudiInserimentoUrbanistico_15a – 14a PRG - Piano Regolatore Generale - Comune di Taranto*).



Stralcio del vigente PRG del Comune di Taranto

L'azzonamento A5 – Verde agricolo di tipo B prevede, come riportato dalle norme tecniche di attuazione del Comune di Taranto:

Art. 17

ZONA DI VERDE AGRICOLO DI TIPO B (A5)

Essa deve essere mantenuta inalterata nel suo carattere attuale, essendo consentite le costruzioni a servizio delle aziende agricole fino alla cubatura massima prevista dal D.M. 2 aprile 1968.



Per costruzioni a servizio delle aziende agricole si intendono: le case coloniche, le stalle, i granai, i silos, le attrezzature rurali in genere, le residenze padronali, quelle del personale dirigente e degli addetti. Le costruzioni dovranno rispettare distacchi dalle sedi stradali, conformi a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1968. Entro i limiti di questa zona potranno essere ammesse, previa adozione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito planovolumetrico da convenzionare ai sensi della L. 6/8/1967 n. 765, e da approvarsi con la procedura di cui all'art. 8 della citata legge n. 765, le iniziative rivolte alla realizzazione di attrezzature di tipo agricolo industriale quali ad esempio: allevamenti, essiccatoi, impianti conservieri, ecc. assoggettando questi al rispetto dei parametri predisposto per regolare gli interventi all'interno della zona artigianale C7 (art. 37).

La distanza tra attrezzature per allevamenti e le residenze, anche preesistenti, non potrà essere inferiore a ml. 150, salvo disposizioni che prevedono distanze maggiori.

Per quanto concerne il rapporto di copertura, le distanze dai confini, e gli altri parametri da rispettare entro i limiti di queste zone devono essere conservati valori sulla tabella allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme.

4 CONCLUSIONI

Infine, per quanto attiene al PRG dei Comuni di Grottaglie e Taranto, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.